13049-19

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. FRANCO DE STEFANO

- Presidente -

REGOLAMENTO DI COMPETENZA. ART. 23 C.P.C. CAUSE

Dott. CHIARA GRAZIOSI

- Consigliere -

SOCIETARIE.

Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO

- Rel. Consigliere -

Ud. 21/02/2019 - CC

Dott. ENZO VINCENTI

- Consigliere -

R.G.N. 24027/2018

Dott. GABRIELE POSITANO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24027-2018 R.G. proposto da:

VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, ι;

rappresentato e difeso dall'avvocato

- ricorrente -

contro

GIUSTINA,

CARMINE, elettivamente

domiciliati in

- resistenti -

per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 19/06/2018;

ij



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORRADO MISTRI, che conclude per l'accoglimento dell'istanza di regolamento di competenza, con conseguente dichiarazione della competenza del Tribunale di Napoli alla trattazione della suddetta controversia.

FATTI DI CAUSA

1. Con citazione notificata il 10 marzo 2017 Vincenzo ha convenuto in giudizio Carmine e Giustina davanti al Tribunale di Napoli, chiedendo che fosse dichiarata la nullità sopravvenuta della clausola compromissoria per arbitrato irrituale contenuta nell'atto costitutivo della società in accomandita semplice

Giustina s.a.s., per violazione dell'art. 34 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, poiché la stessa prevedeva la nomina dell'arbitro unico da parte dei soci e, in caso di disaccordo, da parte del Presidente del Tribunale, e quindi non da un soggetto terzo.

I convenuti si sono costituiti in giudizio eccependo, preliminarmente, l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in quanto, ai sensi dell'art. 23 cod. proc. civ., la sede legale della società era sita in Arzano, Comune appartenente al circondario del Tribunale di Napoli Nord. Essi hanno inoltre contestato la nullità dell'atto di citazione ed hanno chiesto il rigetto della domanda.

Il Tribunale, con ordinanza del 19 giugno 2018, definitivamente pronunciando, ha accolto l'eccezione di incompetenza e ha dichiarato la competenza per territorio del Tribunale di Napoli Nord, condannando l'attore al pagamento delle spese di giudizio.

ENC.

Ha osservato quel Giudice che dal contenuto dell'atto di citazione risultava che i due convenuti erano stati citati quali soci della società in accomandita semplice e che, pertanto, doveva trovare applicazione l'art. 23 cod. proc. civ., in base al quale nelle cause tra soci è competente il tribunale del luogo dove ha sede la società; e poiché quest'ultima aveva, appunto, sede in Arzano, la competenza per territorio era quella indicata dai convenuti. Né poteva condurre a diverse conclusioni la circostanza che la sede sociale fosse risultata non operativa ai fini delle notifiche, poiché la competenza viene regolata sulla base degli atti e non vi erano elementi di incertezza al riguardo, risultando la sede della società «chiaramente fissata in Arzano».

2. Contro l'ordinanza del Tribunale di Napoli propone regolamento di competenza Vincenzo Vallefuoco con un complesso atto dove sono individuabili tre diverse censure.

Resistono Carmine le Giustina con un'unica memoria difensiva affiancata da successiva memoria.

Il Procuratore generale presso questa Corte ha depositato una requisitoria scritta, chiedendo che il regolamento di competenza venga accolto, con declaratoria della competenza del Tribunale di Napoli.

Le parti hanno depositato memorie (quella del ricorrente è tardiva).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente premette un'ampia ricostruzione in fatto della vicenda processuale, osservando, tra l'altro, che la s.a.s. Giustina fu costituita con atto pubblico del 5 ottobre 1984 e che egli aveva esercitato il diritto di recesso dalla medesima con atto del 18 dicembre 1992. Aggiunge che alcuni tentativi di notifica eseguiti nella sede di Arzano contro i due convenuti non erano andati a buon fine, perché entrambi risultavano essersi trasferiti altrove.

FWC

2. Tanto premesso, con la prima parte del ricorso si rileva che l'ordinanza impugnata sarebbe errata poiché non sussiste, in effetti, alcuna causa tra soci.

Osserva il ricorrente che la competenza di cui all'art. 23 cod. proc. civ. presuppone che vi sia una lite il cui fondamento riposi sull'esistenza del rapporto sociale, cioè l'esercizio in comune dell'attività economica previsto dall'art. 2247 del codice civile. Nella specie, al contrario, la domanda giudiziale è finalizzata a vedersi riconoscere il diritto, garantito dalla Costituzione, di rivolgere le proprie pretese davanti ad un giudice togato anziché davanti ad un arbitro. Oltre a ciò, il ricorrente ricorda di aver esercitato il proprio recesso dalla società fin dal 1992, benché lo stesso non sia stato regolarmente iscritto nel registro delle imprese, per cui egli risulta ancora formalmente socio accomandante della società. L'art. 23 cit., inoltre, presuppone l'attualità del rapporto societario, come risulta dalla previsione del secondo comma che prevede la permanenza del foro nel limite di due anni dallo scioglimento della società. E sarebbe pacifico, secondo il ricorrente, che l'attività sociale alla quale egli aveva partecipato – cioè lo svolgimento di analisi cliniche – era stata dismessa con la cessione di azienda in data 30 dicembre 2014.

3. Con la seconda parte del ricorso si rileva che l'ordinanza impugnata sarebbe errata perché l'eccezione di incompetenza per territorio era stata sollevata in modo incompleto, non tenendo conto della previsione dell'art. 19 del codice di procedura civile.

Richiamando alcune pronunce di legittimità, il ricorrente rileva che, a norma dell'art. 19, primo comma, cit., quando sia convenuta in giudizio una persona giuridica, è competente anche il giudice del luogo dove essa ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio; per cui la mancata contestazione,

Ful

nell'eccezione di incompetenza, di tale foro ulteriore determina l'incompletezza della stessa, che può essere considerata come non proposta. E comunque, osserva il ricorrente, la sede sociale non può mai giovare ai convenuti ove si tratti di una sede di comodo; il che sarebbe confermato, nella specie, dal fatto che numerose notifiche tentate nella sede di Arzano, Via Rimini 4, non erano andate a buon fine, a dimostrazione che si tratterebbe di una sede solo fittizia.

4. Con la terza parte del ricorso si rileva che l'ordinanza impugnata sarebbe errata perché l'attore avrebbe offerto la prova contraria, dimostrando la sostanziale inesistenza della sede legale in Arzano.

Il ricorrente premette che, per costante giurisprudenza di legittimità, la coincidenza tra sede legale e sede effettiva di una società configura una presunzione *iuris tantum*, come tale superabile grazie alla prova contraria. Ciò detto, la doglianza pone in luce che la causa non avrebbe comunque un contenuto societario e che i convenuti avrebbero tenuto un comportamento contraddittorio, considerando il ricorrente come socio o come non socio a seconda delle diverse circostanze. Risulterebbe dalla prodotta documentazione della Camera di commercio che la sede di Arzano era fittizia e di comodo già dalla fine del 2014 e, comunque, dal gennaio 2017, perché in quel luogo non verrebbe svolta alcuna «attività in modo continuativo», così come ritenuto rilevante dall'art. 19, secondo comma, del codice di rito civile.

5. Rileva la Corte che il ricorso è infondato.

5.1. Giova innanzitutto premettere che il foro di cui all'art. 23 cod. proc. civ. è un foro speciale esclusivo (v. l'ordinanza 25 agosto 2015, n. 17130, anche se in relazione alle cause condominiali), il che comporta, ai fini della completezza dell'eccezione di incompetenza per territorio, che l'aver invocato il criterio di competenza di cui ad un foro di tal genere esime la parte eccipiente dall'onere di contestare tutti i fori

Tul

alternativamente concorrenti (v. l'ordinanza 8 febbraio 2005, n. 2543). Ne consegue che è irrilevante ogni discussione circa la mancanza di contestazione del foro di cui all'art. 19 cod. proc. civ., questione che è stata viceversa posta sia dalla parte ricorrente che dal Procuratore generale nelle sue conclusioni. In altri termini, la mancata contestazione del foro di cui all'art. 19 cit. – che, trattandosi, nella specie, di società priva di personalità giuridica, non potrebbe che essere il foro dove la medesima svolge attività in modo continuativo – non rende in alcun modo incompleta l'eccezione. Né può essere taciuto che questa Corte ha già affermato che per le società prive di personalità giuridica il riferimento, nell'eccezione di incompetenza per territorio derogabile, al luogo dov'è ubicata la sede legale della società è sufficiente ad implicare anche la contestazione del foro generale dell'art. 19, secondo comma, cit., posto che anche per tali società si deve presumere la coincidenza tra sede legale e luogo di svolgimento continuativo dell'attività sociale (v. l'ordinanza 21 luglio 2006, n. 16800).

TWC

È poi opportuno ricordare che questa Corte ha affermato che il criterio di competenza di cui all'art. 23 cit. vale anche per le cause tra ex soci o tra soci ed ex soci (v. la sentenza 23 marzo 2001, n. 4233) e si riferisce alle cause aventi ad oggetto controversie che abbiano a fondamento una questione attinente, direttamente o indirettamente, al rapporto sociale (v. l'ordinanza 2 febbraio 2006, n. 2318).

5.2. Tanto premesso, risultano prive di fondamento le censure poste dal ricorrente nella prima e seconda parte del ricorso (v. i punti 2 e 3 della presente motivazione). La controversia in questione, infatti, avendo ad oggetto la presunta invalidità di una clausola di arbitrato prevista dall'atto costitutivo della società, è senza dubbio una causa tra soci ed è ininfluente la circostanza, sostenuta dal ricorrente, secondo

cui egli avrebbe esercitato il proprio recesso dalla società fin dal 1992, benché tale recesso non sia stato regolarmente iscritto nel registro delle imprese. Analogamente, nessun rilievo assume la mancata contestazione del foro di cui all'art. 19 del codice di rito.

5.3. Restano da valutare le censure di cui alla terza parte del ricorso (punto 4 della presente motivazione).

Osserva il Collegio, in proposito, che, anche volendo tralasciare la genericità e ripetitività delle considerazioni ivi svolte dal ricorrente, la decisione sulla competenza è una decisione allo stato degli atti e non può, per sua natura, richiedere un'approfondita attività istruttoria (art. 38, ultimo comma, cod. proc. civ.). Ne consegue che, nella specie, sono prive di decisività tanto le considerazioni svolte dal ricorrente circa la presunta inesistenza di una qualsiasi attività della società presso la sede sociale, quanto le considerazioni secondo cui i convenuti avrebbero artificiosamente effettuato strategici cambi di residenza proprio allo scopo di creare all'attore difficoltà nell'individuazione del foro competente. Il dato di fatto obiettivo, giustamente evidenziato dal Tribunale di Napoli nell'impugnato provvedimento, è costituito dalla sicura individuazione della sede legale della società in Arzano, Comune inserito nella circoscrizione del Tribunale di Napoli Nord. Ed il fatto che nella sede legale non vi sia, in ipotesi, alcuna attività, non per questo fa venire meno quel luogo come punto di riferimento ai fini dell'individuazione del foro speciale di cui all'art. 23 del codice di rito.

6. Il ricorso, pertanto, è rigettato, confermandosi la competenza del Tribunale di Napoli Nord, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta.

A quel Tribunale è rimessa anche ogni decisione sulle spese del presente regolamento di competenza.

LMC

Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte *rigetta* il ricorso e *dichiara* la competenza del Tribunale di Napoli Nord. Spese rimesse.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 21 febbraio 2019.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi

11 5 MAG. 2019

Il Funzionario Giudiziario
Datt sau Rossana Riccard

M